



LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE.

1. Premessa e definizioni

1. Le presenti linee guida attuano l'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, secondo le disposizioni della legge 7 dicembre 2000 n. 383, che istituisce presso la Presidenza della Regione il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in seguito denominato Registro regionale.

Esse definiscono i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale e la revisione dello stesso.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni liberamente costituiti per svolgere attività di utilità sociale, a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

2. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.



3. Le associazioni possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

4. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da: quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi; eredità, donazioni e legati; contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

5. Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, in particolare in materia sociale, socio-sanitaria ed assistenziale, del turismo sociale, della promozione turistica, del tempo libero, dello sport, della tutela dei diritti civili, dell'ambiente, della ricerca etica e spirituale, della pace, del pluralismo tra le culture, della promozione della solidarietà, della cultura, della educazione, della valorizzazione del patrimonio storico, culturale, musicale, linguistico e delle tradizioni, in genere, della Sardegna (tali finalità sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo).

2. Registro regionale.

1. Il Registro regionale è unico e si articola in due distinte sezioni.

2. Nella prima sezione del Registro sono iscritte le associazioni di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel territorio della Regione.

3. Nella seconda sezione sono iscritti i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 383/2000.



4. L'iscrizione nel medesimo Registro è incompatibile con l'iscrizione nel Registro generale del volontariato di cui alla legge regionale 13 settembre 1993 n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'iscrizione nel Registro regionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 12 della legge istitutiva e per usufruire dei benefici previsti dalle leggi in materia.

3. Tenuta e pubblicità del Registro

1. Competente della tenuta e della gestione del Registro regionale è il Servizio Affari Generali ed Istituzionali della Presidenza della Regione.

2. Il Registro è tenuto tramite l'ausilio di supporti informatici e vi sono annotati:

- a) il numero progressivo di iscrizione;
- b) la data di iscrizione e di cancellazione;
- c) la denominazione dell'associazione;
- d) gli estremi dell'atto costitutivo e dello Statuto e delle loro modificazioni;
- e) la sede e i trasferimenti della stessa;
- f) le finalità;
- g) l'ambito territoriale di attività;
- h) i dati relativi ai rappresentanti legali;
- i) le deliberazioni di scioglimento.

3. Il Registro regionale è pubblico e chiunque può prenderne visione.

4. Il Registro è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Servizio regionale competente.



5. Copia aggiornata del Registro verrà trasmessa annualmente all'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'art. 11 della legge n. 383/2000.

4. Requisiti per l'iscrizione.

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro regionale le associazioni di promozione sociale devono:

- a) avere sede legale in Sardegna ed essere costituite da almeno un anno;
- b) ovvero, avere almeno una sede operativa in Sardegna, attiva da non meno di un anno, ed essere iscritte al Registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n. 383/2000;
- c) svolgere effettivamente da almeno un anno attività di promozione sociale nell'ambito territoriale della Regione;

2. Le associazioni devono essere costituite con atto scritto, nel quale tra l'altro deve essere indicata la sede legale e devono essere dotate di uno statuto.

3. Nello statuto devono essere espressamente previsti i requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 383/2000:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle attività;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti e obblighi;



- h) l'obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

5. Procedura e termini di iscrizione

1. La domanda di iscrizione, formulata secondo il modello che verrà predisposto dal Servizio regionale competente, sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione richiedente, deve essere presentata alla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Presidenza - Servizio Affari Generali ed Istituzionali – viale Trento n. 69 Cagliari.

2. Alla domanda, in bollo, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con espressa indicazione della sede legale;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, datato e sottoscritto dal legale rappresentante;
- c) relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dall'associazione che evidenzia fra l'altro:
 - le finalità di promozione sociale dell'associazione e le attività attraverso cui intende perseguirle;
 - l'assenza di fini di lucro anche in forme indirette;
 - lo svolgimento di almeno un anno di attività effettiva;
 - l'ambito territoriale di attività;
 - l'organizzazione dell'associazione (le sedi, le risorse umane impegnate nell'attività dell'associazione, distinguendo tra volontari e personale retribuito, eventuali servizi gestiti dall'associazione e utenza servita);



- d) copia dell'ultimo documento contabile approvato, con relativo verbale di approvazione;
 - e) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'associazione.
3. I livelli di organizzazione territoriale delle organizzazioni nazionali devono inoltre allegare:
- a) la documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione al Registro nazionale ai sensi dell'articolo 7 della [legge n. 383/2000](#);
 - b) la dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro costituzione e copia autentica dello statuto nazionale dal quale risulti l'autonomia amministrativa e contabile.
4. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione del termine per integrazione o chiarimenti, verificati i requisiti e la completezza della documentazione, con provvedimento motivato del Direttore del competente Servizio, è disposta l'iscrizione al Registro ovvero il diniego della stessa.
5. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato al richiedente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. I provvedimenti di iscrizione sono comunicati, oltre che all'associazione richiedente, alla Provincia ed al Comune ove l'associazione ha sede e pubblicati, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Adempimenti successivi all'iscrizione.

- 1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale sono tenute a trasmettere al Servizio competente, entro 30 giorni dall'approvazione, la documentazione relativa alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, al trasferimento della sede, alle variazioni di coloro che ricoprono cariche associative e le deliberazioni di scioglimento.
- 2. Devono, altresì, trasmettere, entro il suddetto termine, copia del rendiconto economico finanziario annuale e della relazione degli amministratori contenente una nota relativa all'attività svolta.

7. Procedura di revisione.



1. Il Servizio regionale competente provvede, con cadenza biennale, alla revisione del Registro regionale per verificare il permanere dei requisiti cui l'iscrizione è subordinata, con particolare attenzione all'effettivo svolgimento dell'attività di promozione sociale da parte delle associazioni iscritte.
2. Ai tal fine, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, le associazioni debbono trasmettere una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante il permanere dei requisiti di iscrizione, secondo il modello che verrà predisposto dal Servizio competente.
3. Il Servizio potrà richiedere, inoltre, la produzione di materiale documentale ed informazioni sull'attività svolta.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni e decorre dalla data di ricevimento, da parte del Servizio, della dichiarazione di cui al punto 2.
5. Il procedimento di revisione si conclude con un atto tacito di conferma ovvero con un provvedimento di cancellazione dal Registro.
6. Il Servizio competente può, comunque, disporre in ogni tempo gli opportuni controlli, anche a campione.

8. Cancellazione.

1. La cancellazione delle associazioni di promozione sociale dal Registro regionale è disposta, con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio competente, nei seguenti casi:

- espressa richiesta da parte della associazione iscritta;
- in sede di revisione, in caso di mancata risposta, nei termini previsti, alla richiesta di revisione di cui all'articolo precedente o nel caso si accerti la perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione o, ancora, in caso di mancata trasmissione del rendiconto economico finanziario e della relazione sull'attività svolta;
- in ogni altro caso venga, comunque, accertata la perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e in ogni caso di modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di associazione di promozione sociale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il provvedimento di cancellazione è assunto trascorsi trenta giorni dall'invio all'associazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della diffida a regolarizzare la propria situazione.
3. Il provvedimento è comunicato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'associazione interessata, alla Provincia ed al Comune ove l'associazione ha sede e pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Tutte le comunicazioni verranno effettuate presso l'indirizzo annotato nel Registro regionale.

9. Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni.

1. Avverso i provvedimenti d'iscrizione e di diniego d'iscrizione nel Registro regionale e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31.